

**Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella terza decade del mese di luglio 2022 nel territorio dei comuni di Braone, Ceto e Niardo in provincia di Brescia.**

Con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 6 ottobre 2022, n. 929 - pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile <https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n-929-del-del-6-ottobre-2022-0> e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2022 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.219 del 19 settembre 2022 - con la quale è stato dichiarato per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella terza decade del mese di luglio 2022 nel territorio dei comuni di Braone, Ceto e Niardo, in provincia di Brescia.

Il Consiglio dei Ministri, in data 28 agosto 2023, ha prorogato lo stato di emergenza per ulteriori 12 mesi.

In particolare, l'Art. 8 ("Sospensione dei mutui"), comma 1, della citata Ordinanza ha disposto che il predetto evento, costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. Al riguardo, è altresì previsto per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da **autocertificazione del danno subito**, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione di cui sopra, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione delle rate dei mutui optando tra:

1. sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderà al termine del periodo di

sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.

2. sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicità. La sospensione comporterà un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.

La sospensione è concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria

I clienti interessati sono invitati a recarsi presso la filiale di competenza, al fine di sottoscrivere la richiesta, **entro e non oltre il 31 luglio 2024**.